TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

Prima Sezione Civile

Esecuzioni forzate

VERBALE DI UDIENZA

nella procedura esecutiva n. **351 /2012** ruolo gen.esecuz. dinanzi al giudice dott.ssa Flaminia Ielo,

oggi 23/05/2024

sono comparsi

Per il creditore procedente [redacted] in sostituzione dell[redacted] l'avv. [redacted] che insiste per la divisione;

Per la comproprietaria [redacted];

Il Giudice

Osservato che l'unica strada percorribile ai fini dell'espropriazione è disporre la divisione del bene;

pronuncia la seguente

ORDINANZA EX ART 601 C.P.C.

dispone procedersi alla divisione giudiziale ex artt. 601 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c. del bene sito in Comune di Villamar (SU), Via Roma n. 276, censito al **Catasto Fabbricati del Comune di Villamar, foglio n. 11, particella n. 353, subalterno n. 1,** categoria A/2, classe 8, consistenza 8 vani, rendita euro 619,75 e dell'unità immobiliare ad uso ufficio/studio privato sita in via Roma snc, censita nel **N.C.E.U. al F. 11 mapp. 353 sub. 2** pignorato per la quota di 1/2 con pignoramento trascritto a Cagliari il 21/05/2012 Reg. gen. 13281 - Reg. part. 10504;

sospende il presente procedimento fino alla definizione del giudizio di divisione o fino ad eventuale accordo delle parti sulla divisione;

fissa l'udienza del rinvia le parti all'udienza del **11.3.2025 ore 10,30** innanzi a sé quale Giudice della divisione;

assegna termine perentorio alla parte più diligente fino a 60 giorni liberi prima di tale data per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1113 c.c., risultanti dai certificati ipotecari relativamente alla quota di pertinenza dei comproprietari non esecutati, ivi compresi i creditori

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

intervenuti, dei comproprietari e dei creditori iscritti e di coloro che hanno acquistato in forza di atti trascritti diritti sull'immobile come previsto dagli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c. terzo comma, o dei loro eredi o successori a titolo particolare nella titolarità della quota sempre in virtù di un titolo trascritto;

avvisa che il termine di 60 giorni suindicato e prescritto dall'art. 181 disp.att. c.p.c. deve essere coordinato con il nuovo termine di costituzione del convenuto previsto dall'art. 167 c.p.c.

dispone che la parte medesima provveda:

- alla **iscrizione a ruolo contenzioso** della controversia di divisione (depositando nel fascicolo di ufficio copia dell'istanza di vendita, del verbale dell'udienza e della presente ordinanza) entro dieci giorni dalla prima notificazione del presente provvedimento;

- alla **trascrizione del presente provvedimento** entro 10 giorni dalla notifica ai sensi degli artt. 1113 e 2646 c.c. a favore e contro ciascuno dei comproprietari, compreso il debitore;

- **al deposito nel fascicolo** dei seguenti documenti:

a) copia della relazione di stima dell'esperto effettuata nella procedura esecutiva;

b) documentazione ipotecaria e catastale depositata nel fascicolo della procedura esecutiva;

c) documentazione ipotecaria ovvero relazione notarile sostitutiva per il ventennio anteriore alla data odierna sul nominativo di ciascuno dei comproprietari allo scopo di individuare e verificare quali siano i creditori iscritti e gli eventuali aventi causa dai comproprietari;

invita il convenuto a costituirsi nel giudizio di divisione nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, con l'avvertimento che il deposito oltre il termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

avvisa le parti che in caso di mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine indicato la presente procedura esecutiva sarà dichiarata estinta;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

avvisa i comproprietari che la procedura di divisione potrà comportare la vendita dell'intero immobile (ivi comprese le quote di loro proprietà).

Verbale chiuso alle ore 11.15.

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
dott.ssa Flaminia Ielo

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009